

Cassazione: il rifiuto di eseguire una delle prestazioni lavorative dovute può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Con il CCNL sottoscritto il 29 luglio 2004, le Poste Italiane SpA e i sindacati hanno disciplinato delle norme relative alla sostituzione degli agenti di recapito, ossia i portalettere.

Come riportato dalla sentenza della Corte di **Cassazione n. 547 del 12 gennaio 2011**, "l'agente di recapito (portalettere), titolare di una 'zona' ricompresa all'interno di un'area territoriale (costituita dall'accorpamento di un numero di zone da 4 a 7, di massima 6), fa parte di un 'team', costituito da tutti gli agenti assegnati alle zone che compongono l'area territoriale.

I portalettere che fanno parte di questo 'team' sono tenuti a sostituire gli altri agenti titolari di altre zone dell'area territoriale in caso di loro assenza dal servizio, entro un limite individuale mensile di 10 ore e con il limite giornaliero di 2 ore.

Per tali sostituzioni veniva previsto un importo complessivo pari a 35 euro, da ripartire tra coloro che partecipano alla sostituzione dell'agente assente.

Contravvenendo al CCNL in questione, si è verificata da parte di due portalettere un'astensione dall'obbligo di sostituzione sottoscritto nell'accordo; i due lavoratori hanno giustificato ***l'astensione dal lavoro come esercizio del diritto allo sciopero sancito con l'art. 40 della Costituzione.***

Il diritto allo sciopero ha come conseguenza la sospensione del diritto al corrispettivo economico per tutta la durata dello stesso e rende immune il lavoratore da sanzioni. Poiché lo "sciopero delle mansioni", ossia l'astensione non integrale dalle mansioni lavorative relativa solo ad alcuni compiti, non è annoverato dalla giurisprudenza tra i casi di diritto allo sciopero - e dal momento che la fattispecie in causa ne è una chiara esplicitazione - il comportamento dei

due agenti di recapito è stato interpretato dalla Suprema Corte come un inadempimento parziale del contratto di lavoro e quindi sanzionabile con legittimi provvedimenti disciplinari.

Ne consegue che Poste Italiane SpA, sottoponendo i due portalettere a sanzioni disciplinari, non ha contravvenuto all'art. **28 della L. 300/1970** e non si è quindi configurata nessuna **condotta antisindacale**, in quanto vi è stata un'astensione ingiustificata dal lavoro.

(Autore: L.S.)